

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

224° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

—————

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa	»	6
6 ^a - Finanze e tesoro	»	8
10 ^a - Industria	»	17
12 ^a - Igiene e sanità	»	19

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	24
-------------------------------	-------------	-----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente
MURMURA*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Corder e per la funzione pubblica Quattrone.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE REFERENTE****« Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma » (544)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 18 novembre e rinviato il 26 novembre 1980.

Il senatore Saporito fa presente che le ditte appaltatrici hanno minacciato il licenziamento del personale che opera presso l'ente Eur: perciò il Governo, che ha compiti di vigilanza sull'ente stesso, dovrebbe fornire a tali ditte le opportune garanzie per la prosecuzione dei contratti. A tale proposito si dovrebbe rinvenire una formulazione tecnica, da farne oggetto di emendamento al disegno di legge, che ne renda possibile la concreta attuazione. Conclude proponendo la costituzione di un apposito comitato che si faccia carico di studiare il problema, anche con contatti con le parti interessate, e di predisporre gli opportuni emendamenti.

Il senatore Maffioletti richiede, a nome del Gruppo comunista, che sia ricercata una soluzione per la situazione del personale delle ditte appaltatrici: a tale proposito il Governo dovrebbe fornire alla Commissione assicurazioni circa la ventilata possibilità di accensione di mutui, a favore dell'ente Eur, per la prosecuzione degli appalti. Si dichiara inoltre favorevole alla costituzione del proposto comitato, affermando conclusiva-

mente che si dovrà trovare una formula che miri al riassetto istituzionale dell'ente, pur nel rispetto delle competenze degli enti locali interessati.

Il senatore Modica, dopo essersi preliminarmente domandato se sia necessaria una disposizione di legge per assicurare la prosecuzione degli appalti in corso, si dichiara favorevole all'istituzione del comitato, sempre se questo abbia un mandato preciso e temporalmente circoscritto e afferma che la soluzione della questione può essere rinvenuta semplicemente affermando con legge dello Stato l'autonomia gestionale dell'organismo e ponendolo alle dipendenze del Comune.

Dopo che il relatore Pavan si è dichiarato favorevole all'ipotesi di costituzione di un comitato, il sottosegretario Quattrone afferma che le tendenze emerse dalla Commissione confortano la decisione del Governo di accendere mutui in favore dell'ente Eur al fine di permettere la proroga degli appalti in corso sino al 31 dicembre 1981, data per la quale si presume sarà definitivamente decisa la sorte dell'ente in questione.

La Commissione concorda quindi di costituire un comitato che sarà coordinato dal relatore Pavan e composto dai rappresentanti designati dai singoli Gruppi, secondo la proposta del senatore Saporito, ed il seguito dell'esame è rinviato.

« Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale » (287-839-B), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri, Fiandrotti ed altri, De Cinque ed altri, Manfredi Giuseppe; e dei senatori Bausi e Del Nero; nonché dei deputati Ciannamea e Bassanini e Di Giulio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

« Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale » (839-bis), stralcio, delibe-

rato dall'Assemblea il 6 maggio 1980 di taluni articoli del disegno di legge n. 839, d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri, Fiandrotti ed altri, De Cinque ed altri e Manfredi Giuseppe (Esame e rinvio)

Riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 287-839-B, il senatore Saporito. Osserva preliminarmente che la normativa proposta mira a ridurre ad unità e ad organicità una materia, regolamentata con successivi interventi legislativi, che andava doverosamente aggiornata a seguito della crescente diversificazione di fattispecie che si è venuta creando e del vasto contenzioso che si è recentemente aperto in materia.

Auspica conseguentemente una sollecita approvazione del provvedimento, che mira altresì a restringere i limiti dell'elettorato passivo, consentendo così un più ampio esercizio dei diritti politici del cittadino.

Il provvedimento approvato dalla Camera, rispetto a quello del Senato, costituisce in realtà un testo nuovo ed organico, rileva il relatore, che passa ad illustrare le singole norme. Particolarmente degna di rilievo giudica l'elencazione tassativa dei casi di illeggibilità ed incompatibilità, nell'interesse della certezza del diritto.

Conclude muovendo alcuni rilievi al punto 4) dell'articolo 3, che andrebbe meglio specificato, sull'articolo 4, sull'articolo 8, che rischia di penalizzare i professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali, e sulla portata estensiva dell'intera normativa che si opererebbe con l'articolo 12.

Si apre il dibattito.

Il senatore Modica esprime una perplessità di carattere personale relativamente alla portata dell'articolo 1, che abbassa al diciottesimo anno i limiti dell'elettorato passivo anche per le elezioni dei consigli regionali. In tal modo si opera una scelta riduttiva nei confronti della natura legislativa dei consigli stessi, che non svolgono funzioni solo amministrative, come i comuni e le province. Sarebbe stato dunque opportuno, se non addirittura innalzare, almeno non modificare il limite di età attualmente vigente.

Esprese numerose perplessità sulla normativa proposta, osserva che il provvedimen-

to è meritevole di una sollecita approvazione, che non deve però prescindere da una modifica di quei punti che si dimostrano particolarmente insoddisfacenti, come quelli relativi al giuramento dei consiglieri regionali, alla possibilità di candidarsi in più di due enti territoriali — e quindi di introdurre una turbativa atta a falsare il rapporto elettorale — e alla previsione della ineleggibilità dei titolari di organi di controllo nei confronti dei soli enti che essi controllano direttamente e non di tutti quelli al cui controllo l'organo è preposto.

Il senatore Mancino osserva che se è intenzione della Commissione procedere ad un miglioramento del testo, sarà opportuno compiere un'opera particolarmente attenta. Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi del senatore Modica relativamente all'articolo 1, afferma che pare incongruo che ai dipendenti delle Unità sanitarie locali venga limitato l'elettorato passivo nei confronti dei consigli regionali, con i quali in realtà le Unità sanitarie stesse non hanno rapporti, avendo i ruoli del personale delle Unità sanitarie dimensione regionale solo per motivi attinenti alla mobilità del personale stesso. Occorrerà chiarire tale principio poichè la formulazione proposta si presta a far insorgere equivoci. Si dovrebbe inoltre prevedere un congruo periodo di tempo per dar modo di optare a chi si trova in condizioni di incompatibilità. Conclude affermando di condividere l'ulteriore rilievo del senatore Modica relativamente all'inopportunità di ammettere la presentazione di candidature in più di due enti territoriali.

Il senatore Gualtieri reputa opportuno procedere ad alcune modifiche del testo approvato dalla Camera, osservando che alcune norme rischiano di avere una portata concreta eccessivamente restrittiva mentre altre introducono disparità tra i cittadini. Conclude affermando che è necessario sopprimere la norma dell'articolo 12 che prevede gli effetti retroattivi della disciplina della materia regolamentata dal provvedimento all'esame.

Contrario alla retroattività della normativa di carattere sostanziale prevista nel disegno

di legge all'esame è pure il senatore Maffioletti, mentre il senatore Berti afferma che il Gruppo comunista sostiene il principio dell'estensione dell'elettorato passivo dei diciottenni per tutti gli enti territoriali, non potendo certo il criterio meramente anagrafico costituire un idoneo punto di riferimento per la presunzione di capacità a svolgere le funzioni a cui si è chiamati una volta eletti.

Il senatore Barsacchi, pur sollecitando l'accoglimento del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, auspica una pausa di riflessione per dar modo di valutare le obiezioni che sono state avanzate da molte parti. Tra queste si dovrà aver presente anche il problema relativo alla sostituzione dei consiglieri comunali, di comuni con meno di cinquemila abitanti, decaduti.

Il senatore Vittorino Colombo ritiene opportuno svolgere un approfondito esame sul provvedimento e, in particolare, osserva che andrebbe introdotta una cautela relativamente alla troppa facilità con cui si possono

eludere i divieti previsti, semplicemente mediante lo strumento dell'aspettativa, di per sé inidonea ad eliminare la presunta posizione di vantaggio, che si proietta anche nel futuro, di coloro per i quali sono statuite le cause di ineleggibilità.

Replica il sottosegretario Corder dichiarandosi favorevole ad una pausa di riflessione purchè ciò non ritardi l'approvazione del provvedimento, che il Governo reputa urgente sia a causa dell'esigenza in tal senso manifestata da parte delle forze politiche, sia per permettere la funzionalità degli istituti. L'iter tormentato che il disegno di legge ha avuto presso l'altro ramo del Parlamento, soprattutto per la delicatezza della materia, e i dubbi che esso può far sorgere non debbono far dimenticare che esso è il risultato di unanime sforzo convergente da parte dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente

LEPRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Scovacricchi.**La seduta inizia alle ore 11,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Lepre ricorda che il disegno di legge n. 718-D d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, recante misure rivolte a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili per alloggi e servizi per le Forze armate, è nuovamente tornato al Senato in seguito a ulteriori modifiche della Camera dei deputati ed è stato deferito alla Commissione in sede deliberante. Esso sarà discusso, con priorità rispetto agli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, nella seduta di mercoledì 11 febbraio.

Il Presidente prega quindi il sottosegretario Scovacricchi di volersi far carico di un attento esame delle osservazioni contenute nel parere trasmesso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge n. 1002 (« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa ») e di voler riferire in proposito alla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

«Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52» (1232), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 18 gennaio.

Il relatore De Zan ricorda le ragioni di urgenza del disegno di legge, che rappresenta una misura provvisoria per tamponare la crisi conseguente alla deficienza numerica dei commissari di leva. Tale intendimento non appare tuttavia evidente nel provvedimento ed egli ritiene che debba esserne modificato il testo (nonchè il titolo), limitando il previsto trattenimento in servizio solo agli ufficiali che svolgano funzioni di commissari di leva. Per quanto riguarda tutti gli altri ufficiali, l'esigenza di una correzione degli errori di previsione della legge n. 804 del 1973 potrà a suo parere essere affrontata con il disegno di legge n. 1202 iscritto all'ordine del giorno. Di questo disegno di legge nonchè del disegno di legge n. 1207 (anch'esso già iscritto all'ordine del giorno), inteso ad una riforma della fonte di reclutamento dei commissari di leva, egli chiede che sia iniziato l'esame subito dopo l'approvazione di quello in discussione.

Il senatore Oriana chiede anch'egli al presidente Lepre assicurazioni sull'ulteriore corso del disegno di legge n. 1202.

Il senatore Margotto dichiara che il Gruppo comunista non è contrario ad una valutazione del contenuto del disegno di legge numero 1202 pur ritenendo, in via di principio, che i problemi di modifica dei meccanismi posti in essere dalla ricordata legge n. 804 sulla dirigenza militare vadano visti in relazione alla riforma dell'avanzamento degli ufficiali allo studio presso il Ministero della difesa, cioè in un contesto più ampio, al fine di evitare che si sacrificino i diritti degli ufficiali in servizio.

Il senatore Finestra richiama anch'egli l'esigenza di esaminare, subito dopo l'approvazione del provvedimento in discussione, il disegno di legge n. 1207 che reca proposte organiche sul reclutamento dei commissari di leva (che a suo parere andrebbero tratti da ufficiali delle tre Armi in possesso di laurea).

Il presidente Lepre ricorda che la 5^a Commissione ha trasmesso parere favorevole sul

disegno di legge a condizione tuttavia che venga accolta una clausola finanziaria per la copertura all'onere che viene quantificato dalla stessa 5^a Commissione in 93 milioni per l'anno finanziario 1981: chiede quindi al relatore se l'emendamento da lui preannunciato restringa l'area dei beneficiari comportando conseguentemente l'esigenza di ridurre l'onere indicato dalla 5^a Commissione.

Il presidente Lepre dà infine assicurazione ai senatori De Zan, Oriana e Finestra circa l'impegno a proseguire l'esame del disegno di legge n. 1207 e ad affrontare quello del disegno di legge n. 1202.

Il sottosegretario Scovacricchi dichiara che l'emendamento preannunciato dal relatore De Zan comporta una riduzione del numero dei beneficiari del disegno di legge con una conseguenziale diminuzione dell'onere.

Si passa all'esame dell'articolo unico.

Il primo comma viene approvato con due modifiche proposte dal relatore De Zan: la prima aggiunge all'indicazione dei beneficiari la specificazione che deve trattarsi di ufficiali che svolgono funzioni di commissari di leva; la seconda dà una nuova formulazione alla parte finale del comma.

Viene quindi soppresso, sempre su proposta del relatore, il terzo comma. Sono poi aggiunti due commi concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, nel testo suggerito dalla 5^a Commissione e con la cifra di spesa modificata secondo l'indicazione del rappresentante del Governo.

La Commissione approva infine, nel suo insieme, l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge con il seguente nuovo titolo: « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali che svolgono funzioni di commissari di leva, richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 ».

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1207)

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore De Zan, per approfondire l'esame del disegno di legge, viene costituita una Sottocommissione. Ne sono chiamati a far parte i senatori De Zan, con funzioni di presidente, Fallucchi, Finestra, Margotto, Oriana, Pasti e Signori.

La seduta termina alle ore 13,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Fracanzani.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bonazzi propone che la 6^a Commissione si unisca alla 5^a Commissione nella richiesta da quest'ultima avanzata per un intervento del Ministro del tesoro presso le due Commissioni riunite sui recenti provvedimenti diretti a restringere il volume del credito. Ritiene che l'intervento e il conseguente dibattito dovrebbero aver luogo al più presto, per l'importanza e l'urgenza dei problemi in questione.

Il senatore Tarabini afferma che il problema di maggiore priorità fra quelli all'esame del Parlamento è costituito dall'esame della legge finanziaria, senza la cui approvazione non si può passare all'esame del bilancio. Anche le questioni sollevate dall'attuale stretta creditizia dovrebbero essere discusse in sede di esame della legge finanziaria, che si trova ora alla Camera.

Il senatore Scevarolli si associa al punto di vista del senatore Tarabini, facendo salva peraltro l'ipotesi di una rapida informativa, senza dibattito, che invece potrebbe aver luogo subito.

Il presidente Segnana osserva che una richiesta può comunque essere avanzata dalla Commissione, restando rimessa al Governo la scelta delle modalità dell'intervento. La Commissione concorda. Il presidente avverte quindi che inoltrerà la richiesta a nome della Commissione.

Il presidente Segnana dà comunicazione di una richiesta, pervenuta dai senatori Busseti e De Giuseppe, di abbinamento dell'esame del disegno di legge n. 641 all'esame, già iniziato, dei disegni di legge n. 1162 e 126, rinviando a tale esame la discussione della richiesta stessa.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1246)

« Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983 » (1269)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 29 gennaio: si passa all'esame degli articoli del decreto-legge n. 901.

Il senatore Berlanda ritira, a nome del Gruppo democristiano, tutti gli emendamenti presentati da senatori democristiani, fatta eccezione per quello presentato dal senatore Tarabini quale articolo aggiuntivo 7-ter.

Il senatore Bonazzi illustra due emendamenti dei senatori comunisti all'articolo 1, il primo diretto a rinviare la scadenza del 28 febbraio 1981 fino ad un mese dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 901; il secondo diretto a rinviare all'anno finanziario 1982 l'approvazione dei bilanci triennali da parte dei comuni: il senatore Bonazzi precisa tuttavia che a seguito delle modifiche che potranno essere fatte all'articolato del decreto potrebbe anche risultare possibile, a suo avviso, non rinviare l'approvazione dei bilanci triennali.

Il relatore Triglia, riguardo al primo emendamento, condivide la necessità di uno slittamento e presenta a tal fine un emendamento, a nome dei senatori democristiani, tendente a sostituire alla scadenza del 28 febbraio quella del 31 marzo: ritiene infatti che la nuova scadenza debba avere comunque data certa, mentre prendendo a base la con-

versione del decreto non si avrebbe alcun termine certo per gli amministratori degli enti locali. Sul secondo emendamento dei senatori comunisti si dichiara parimenti contrario, osservando che deve essere fatto uno sforzo in direzione dei bilanci triennali, per quanto incerte siano le prospettive sull'andamento dell'inflazione.

Il senatore Scevarolli condivide le posizioni sopra espresse dal relatore.

Il sottosegretario Fracanzani si associa anch'egli al relatore riguardo alla nuova scadenza da sostituire a quella del 28 febbraio: sui bilanci triennali fa presente al senatore Bonazzi che il Governo è largamente disponibile a introdurre elementi della triennialità dal disegno di legge n. 1269 al decreto n. 901, almeno quanto agli investimenti. Invita pertanto a ritirare tale emendamento. Il senatore Bonazzi ritira la proposta, con riserva di ripresentarla in relazione al seguito dell'esame. È infine respinto l'emendamento dei senatori del Gruppo comunista sulla nuova scadenza di cui al primo comma dell'articolo 1 ed è accolto il corrispondente emendamento presentato dal relatore e contenente la nuova scadenza del 31 marzo 1981.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2. Il senatore Bonazzi illustra l'emendamento 2.1, modificativo del primo comma, diretto ad includere le spese *una tantum* in aggiunta ai residui passivi perenti, nonché le spese per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. Illustra inoltre un secondo emendamento (2.2) diretto ad aggiungere, sempre al primo comma, fra le passività per le quali può essere impiegato l'avanzo di amministrazione, le eventuali passività relative ad esercizi pregressi; nonché un terzo emendamento (2.5) diretto a precisare con maggiore dettaglio i modi di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al secondo comma.

Il relatore, riguardo all'emendamento 2.1, avverte che i comuni terremotati del Mezzogiorno non troverebbero opportuna una norma che abilitasse i comuni delle altre regioni del Paese ad effettuare formalmente interventi nel loro territorio, avocando a sé

le attività e le dotazioni finanziarie spettanti alla competenza dei comuni terremotati. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 2.2 (anche se si tratta in realtà di sanare spese effettuate fuori bilancio), per ragioni di inevitabile realismo. Si dichiara contrario all'emendamento 2.5, per il suo eccessivo dettaglio e perchè stabilisce una limitazione temporale per la copertura in questione.

Il sottosegretario Fracanzani si dichiara contrario all'emendamento 2.1 per le ragioni dette dal relatore, esprime perplessità sull'emendamento 2.2 e comunque, per questo come per il 2.5, si rimette alla Commissione.

Il senatore Bonazzi dichiara di non condividere i rilievi del relatore sugli interventi a favore dei comuni del Mezzogiorno, nei quali gli altri comuni furono sollecitati ad intervenire, e lo fecero senza alcun carattere di indebita ingerenza o prevaricazione.

Il senatore Tarabini si dichiara personalmente contrario ai tre emendamenti e soprattutto al 2.2, in quanto contraddice al dichiarato proposito di mettere a regime definitivo la finanza locale.

Il senatore Ripamonti fa presente che lo stesso Commissario governativo ha sollecitato l'intervento di altri comuni a favore di quelli terremotati, e non ha ritenuto peraltro di poter assumere, in quella sede, le spese relative, per cui esse debbono essere fatte gravare sulla finanza locale. In considerazione anche dei vivi elogi da ogni parte venuti agli interventi in questione, il Governo dovrebbe ora chiarire in quali modi debbano essere coperte le relative spese.

Il senatore Scevarolli condivide gli apprezzamenti positivi sull'intervento degli altri comuni a favore di quelli terremotati ed afferma che il finanziamento relativo dovrebbe avvenire in una sede apposita. Si associa al relatore quanto all'emendamento 2.2 e si esprime in senso sostanzialmente negativo sull'emendamento 2.5.

È infine accolto l'emendamento 2.2, mentre sono respinti gli emendamenti 2.1 e il 2.5.

L'esame degli emendamenti all'articolo 3 viene accantonato, in attesa di un testo interamente sostitutivo dell'articolo che verrà

presentato dal Governo su elaborazione del Ministero delle finanze.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4. Il senatore De Sabbata illustra un emendamento dei senatori comunisti (4. 1), soppressivo dell'articolo, e due emendamenti (4. 2 e 4. 3), in subordine al rigetto dell'emendamento soppressivo, con i quali si tende a sanare il carattere lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni in materia finanziaria derivante dal testo governativo.

Il senatore Tarabini dichiara che tali proposte, pur fondate sotto l'aspetto costituzionale, farebbero venir meno in tutto o in parte il gettito tributario derivante dall'articolo 4: occorre pertanto una diversa formulazione della norma, a cura del Governo.

Il senatore Scevarolli sollecita pertanto una presa di posizione del Governo; il sottosegretario Fracanzani suggerisce l'accantonamento delle proposte in attesa di un avviso preciso da parte dell'amministrazione delle finanze. Il relatore fa presente che il problema non è di facile soluzione nemmeno per l'amministrazione delle finanze, e propone pertanto che si approvi il testo governativo, con riserva di nuove soluzioni da proporre in Assemblea. Il presidente Segnana rileva che la mancanza di un preciso avviso del Governo consiglia l'accantonamento degli emendamenti. La Commissione con-

corda. Si passa all'articolo 5. Il relatore Triglia avverte che il senatore Ripamonti ha presentato una proposta interamente sostitutiva del testo del Governo, con la quale si dà un assetto più razionale alle tasse in questione. Tuttavia nella presente sede sembra difficile poter discutere a fondo i dettagli della proposta.

Il senatore Ripamonti ritira l'emendamento. Si conviene infine di rivedere il problema in sede di esame del disegno di legge 1269.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Bonazzi illustra gli emendamenti presentati dai senatori comunisti, il primo dei quali (6. 1), è diretto a sostituire la misura del 20 per cento a quella del 50

per cento al primo comma; il secondo emendamento (6. 3), è diretto a definire diversamente il problema delle maggiori entrate non riscosse direttamente dagli enti locali bensì dai concessionari. Il terzo emendamento (6. 4), per il problema dei rifiuti solidi urbani riproduce sostanzialmente la normativa applicata per il 1980. Un quarto emendamento dei senatori comunisti (6. 5) sostituisce l'ultimo comma con una normativa diretta ai comuni che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; nel caso che usufruiscano dei trasferimenti a pareggio di cui all'articolo 24, dovrebbero istituire tale tassa con decorrenza dal 1981 e con tariffe tendenti al conseguimento dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Un ultimo emendamento dei senatori comunisti (6. 6), aggiunge due commi all'articolo 6 tendenti a ridefinire le tasse per le concessioni e altri atti amministrativi in modo da procurare un gettito ulteriore.

Il senatore Ripamonti fa presente, riguardo all'emendamento 6. 4, che l'obbligo di usare ogni misura idonea a pareggiare il bilancio del servizio deve intendersi sottinteso, e non occorre prescriverlo per legge. Se comunque, nonostante tali misure, non avviene il pareggio, si devono aumentare le tariffe.

Il relatore si dichiara favorevole all'emendamento 6. 1, contrario all'emendamento 6. 3, mentre in alternativa all'emendamento 6. 4 presenta un emendamento a nome dei senatori della maggioranza con il quale si prevede l'obbligo per i comuni di stabilire tariffe idonee a pareggiare il bilancio del servizio inerente ai rifiuti solidi urbani, con la limitazione che gli aumenti non superino il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980. Si dichiara quindi contrario all'emendamento 6. 5 ed invita a ritirare l'emendamento 6. 6, la cui materia non può essere approfondita nella presente sede. Presenta infine un emendamento a nome dei senatori della maggioranza di contenuto identico all'emendamento 6. 1. Riguardo a questa ultima proposta il sottosegretario Fracanzani fa presente che non è in grado di esprimersi, a nome del Governo, anche perchè la misura

comporta una notevole diminuzione di gettito. Si rimette pertanto alla Commissione, con riserva, per il Governo, di proporre altre soluzioni in Assemblea. Il relatore presenta infine un emendamento a nome dei senatori della maggioranza in alternativa all'emendamento 6.5.

Il senatore Bonazzi fa presente che l'emendamento 6.5 si discosta poco da quest'ultima proposta.

Si passa quindi alla votazione. Vengono respinti tutti gli emendamenti eccettuati l'emendamento 6.1 (identico a quello della maggioranza), che sono accolti, l'emendamento della maggioranza alternativo all'emendamento 6.4 e l'emendamento della maggioranza alternativo all'emendamento 6.5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore De Sabbata illustra un emendamento soppressivo dell'articolo, presentato dai senatori comunisti. È motivato dalla considerazione che il gettito dell'addizionale non sarebbe utilizzabile per spese ulteriori dei comuni, neppure se si togliesse l'ostacolo posto nell'articolo 12 in materia di investimenti. D'altra parte il gettito appare assai limitato e non può essere considerato in definitiva, neppure come inizio di una imposizione locale autonoma: per tal fine occorrerebbe riordinare i servizi del catasto e quindi poter procedere ad imposizioni sugli immobili. In subordine alla soppressione, i senatori comunisti presentano quattro emendamenti, il primo dei quali è diretto a chiarire che l'addizionale è sull'imposta erariale sul consumo della elettricità; il secondo dà la possibilità di limitare l'addizionale ad una misura minore di dieci lire; il terzo stabilisce una diversa destinazione del ricavato dell'addizionale (rispetto a quella di cui al successivo articolo 12) e il quarto riguarda lo spostamento della scadenza del 31 gennaio 1981.

Il senatore Tarabini, in relazione al primo emendamento, osserva che effettivamente si tratta di un'addizionale su di una imposta erariale, e non già di una nuova imposta sul consumo di elettricità.

Il relatore si esprime contro tutti gli emendamenti; in particolare riguardo a quello che consentirebbe una misura di addizionale minore di dieci lire: precisa che tecnicamente non è possibile ora consentire differenziazioni, mentre lo si potrà fare con la delega al Governo già prevista nel disegno di legge n. 1269.

Il sottosegretario Francanzani fa presente che il Governo è disponibile per diverse soluzioni, che siano presentate contestualmente.

Il relatore a tale proposito illustra due emendamenti proposti a nome dei senatori della maggioranza; con il primo la scadenza del 31 gennaio viene spostata al 31 marzo, mentre con il secondo si stabilisce (con un comma aggiuntivo) che il gettito dell'addizionale possa essere utilizzato, dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti, in aggiunta agli incrementi di cui al successivo articolo 14, e che l'importo non venga riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

Il senatore Bonazzi fa presente che non si rilevano differenze di sostanza fra la terza proposta alternativa da lui sopra illustrata e la seconda proposta dei senatori della maggioranza: propone che si voti la proposta della maggioranza per parti separate, e propone inoltre come subemendamento a tale proposta una formula, desunta dalla proposta comunista, in base alla quale il gettito dell'addizionale non verrebbe computato ai fini del trasferimento integrativo di cui all'articolo 24. Insiste sul rilievo che deve avere questo problema, anche ai fini di interpretazione della futura legge. Il senatore Tarabini fa presente che tale aggiunta deve essere eventualmente considerata nell'insieme della disposizione di cui all'emendamento della maggioranza, e che d'altra parte sembra implicita.

Si passa quindi alla votazione. È approvata la proposta dei senatori della maggioranza per lo spostamento del termine di cui all'ultimo comma al 31 marzo. È respinto un ulteriore subemendamento dei senatori comunisti, diretto a togliere dal testo della maggioranza l'espressione « senza vin-

coli di destinazione ». È approvata quindi (votandosi per parti separate), la proposta della maggioranza integralmente, mentre il senatore Bonazzi ritira l'anzidetta proposta aggiuntiva.

La seduta è sospesa alle ore 13,25 e viene ripresa alle ore 16,40.

Accantonato, su proposta del relatore, l'esame dell'emendamento 7.01, presentato dai senatori Bonazzi ed altri, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, si passa all'esame dell'emendamento 7.02, presentato dal senatore Tarabini e da questi illustrato, inteso a prevedere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 riguardante l'aumento dell'ammontare del diritto speciale sulla benzina stabilito a favore del comune di Livigno. Dichiaratosi favorevole il relatore e rimessosi il Governo alla Commissione. L'emendamento, posto ai voti, è approvato, con l'astensione del Gruppo comunista.

Si passa all'esame dell'articolo 8. Posti ai voti due emendamenti presentati dai senatori Bonazzi ed altri e da questi illustrati, il primo soppressivo di un periodo del primo comma, il secondo soppressivo del secondo comma contrari relatore e Governo, non sono approvati.

È quindi accolto l'articolo 8 senza modifiche. Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore Bonazzi illustra l'emendamento 9.1, da lui presentato unitamente ad altri senatori del gruppo comunista, tendente ad aumentare l'importo delle erogazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti destinate ad investimenti degli enti locali per il triennio 1981-83 a 15 000 miliardi in aggiunta agli interventi già previsti da altre disposizioni di legge, a quelli destinati all'edilizia giudiziaria e penitenziaria ed a quelli relativi alla realizzazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno. L'emendamento prevede anche i criteri di ripartizione delle somme così erogate ai comuni ed alle province secondo percentuali variabili in relazione alla popolazione residente nei comuni ed alla spesa corrente *pro capite* desunta dai bilanci di previsione per l'anno

1979, indicando altresì nell'edilizia scolastica, nelle opere igieniche, e nella viabilità i settori prioritari cui destinare i finanziamenti ed i meccanismi di recupero di somme eventualmente non spese.

Il senatore Bonazzi sottolinea inoltre le differenze esistenti tra l'emendamento da lui illustrato e quello proposto dai senatori Triglia ed altri, per conto della maggioranza, che, nel prevedere uno stanziamento complessivo di 12.000 miliardi in un triennio, in ragione di 4000 miliardi l'anno, senza precisare se siano inclusi o meno i finanziamenti previsti per altri interventi istituzionalmente affidati alle regioni, non tiene conto della capacità di spesa fatta registrare dai comuni nel 1980, ammontante a circa 6.700 miliardi e comporta rigidità ed astrattezza circa i criteri di ripartizione dei finanziamenti, specie per quanto concerne la riserva del 50 per cento alle regioni del Mezzogiorno sul 40 per cento dei finanziamenti complessivi erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che rischia di provocare un'inutilizzazione di tali fondi riservati con la conseguente formazione di residui passivi.

Su quest'ultimo emendamento, sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge, interviene il senatore Ripamonti il quale, nel far presente che lo stanziamento complessivo di 12.000 miliardi, ivi previsto, ed i relativi criteri di ripartizione costituiscono un passo avanti per l'avvio di una programmazione e di una riforma delle autonomie locali, sottolinea che la verifica della congruità o meno degli stanziamenti potrà essere verificata in sede di approvazione della legge finanziaria e nella stessa sede si potrà procedere, se nel caso, ad un aumento delle disponibilità finanziarie in relazione all'espansione della spesa del settore pubblico allargato.

Si deve, inoltre, intendere che nei 12.000 miliardi non sono inclusi i 700 miliardi destinati alla edilizia giudiziaria e penitenziaria in quanto questi, dato il precedente impegno del Governo, anche se gestiti dagli enti locali, devono essere a totale carico dello Stato. Il senatore Ripamonti ritiene poi fondamentali elementi di riforma le previsioni contenute nell'emendamento della maggioranza circa la destinazione rispettivamente

del 30 per cento dell'importo totale ai comuni per la realizzazione di programmi autonomi di investimento e del 10 per cento alle province per le stesse finalità.

Necessaria infine, a giudizio del senatore Ripamonti, anche la previsione della riserva del 50 per cento alle regioni del Mezzogiorno rispetto al 40 per cento dell'importo totale dei finanziamenti, per potenziare lo sviluppo delle amministrazioni comunali del meridione.

Dopo un intervento del presidente Segna ha la parola il senatore Scevarolli il quale si dichiara favorevole all'emendamento proposto dai senatori della maggioranza, in quanto migliorativo rispetto all'articolo 9 del decreto-legge, precisando che l'importo totale di 12.000 miliardi si riferisce a concessioni nuove rispetto al 1980 e non ad adesioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti e che i tempi di erogazione sono in relazione alla capacità di spesa dei comuni.

Il senatore Scevarolli sottolinea inoltre che nei 4.000 miliardi annui non devono essere considerati inclusi i finanziamenti relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria, problema che sarà eventualmente risolto in sede di approvazione della legge finanziaria. Circa l'armonizzazione degli investimenti che comuni e province possono effettuare utilizzando il 40 per cento dell'importo totale con gli indirizzi programmatici contenuti nei piani regionali (ulteriore previsione contenuta nell'emendamento), il senatore Scevarolli fa presente che deve intendersi che tale conformità debba essere dichiarata dagli organi deliberanti degli enti locali e si dice disponibile ad approfondire quest'ultimo aspetto. Il senatore Scevarolli chiede infine al rappresentante del Governo di poter acquisire dati sugli investimenti effettuati dagli enti locali e sui mutui erogati per l'anno 1980, facendo presente che gli enti locali non devono avere disponibilità finanziarie inferiori nel 1981 rispetto al 1980.

Il relatore Triglia quindi esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati tranne quello da lui stesso proposto unitamente ai senatori Beorchia, Scevarolli e Buzio.

Ha poi la parola il sottosegretario Francanzani il quale, nel precisare che i 12.000 miliardi si riferiscono a concessioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti e nel prendere atto dei dati esposti dal senatore Bonazzi circa le erogazioni complessive effettuate a favore degli enti locali nel 1980, fa presente che non essendo stati spesi nel 1980 i 1.200 miliardi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, tali disponibilità finanziarie devono aggiungersi ai 4.000 miliardi da erogarsi nel 1981 ed ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti recentemente dal terremoto. Considerata una ulteriore aggiunta di finanziamento pari a 300 miliardi, gli enti locali nel 1981 potranno disporre complessivamente di finanziamenti pari a 6.500 miliardi, dovendosi ritenere di risolvere il problema della comprensività o meno nella suddetta disponibilità finanziaria dei 700 miliardi destinati all'edilizia giudiziaria e penitenziaria in sede di approvazione della legge di bilancio. Il rappresentante del Governo ritiene poi fondamentale sul piano programmatico la ripartizione dei fondi così come prevista nell'emendamento presentato dai senatori della maggioranza, precisando altresì, in relazione alla preoccupazione che gli stanziamenti riservati alle regioni meridionali non siano effettivamente spesi, che tali disponibilità finanziarie, in questo caso, possono essere riutilizzate dalle stesse regioni, senza che si dia luogo a residui passivi.

Posto quindi ai voti l'emendamento 9.1 del senatore Bonazzi (che insiste, pur apprezzando le precisazioni del senatore Ripamonti e del rappresentante del Governo), esso, contrari relatore e Governo, non è approvato.

Ritirato quindi dai senatori Berlanda e Beorchia l'emendamento 9.3, modificativo del secondo comma dell'articolo 9, dal senatore Bonazzi sono presentati due sub-emendamenti all'emendamento proposto dai senatori della maggioranza: essi tendono a prevedere l'attestazione da parte del sindaco o del presidente della provincia della armonizzazione degli investimenti effettuati da comuni e province con gli indirizzi programmatici contenuti nei piani regionali e ad ag-

giungere al quarto comma del suddetto emendamento prima delle parole « il 50 per cento » le parole « fino al ».

Rimessisi alla Commissione il relatore ed il rappresentante del Governo e dichiarato contrario il senatore Tarabini, dopo interventi del senatore De Sabbata (secondo il quale la formulazione dell'emendamento rischia di bloccare di fatto gli stanziamenti ai comuni le cui delibere sono oggetto di controllo da parte del Comitato di controllo) e del senatore Scevarolli, che invita il Governo ad emanare una direttiva nei confronti della Cassa depositi e prestiti circa la validità della dichiarazione della suddetta armonizzazione da parte del sindaco o del presidente della provincia, ai fini della erogazione dei mutui, su invito del senatore Ripamonti, e dopo un intervento del sottosegretario Fracanzani, i sub-emendamenti sono ritirati con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Ritenutisi quindi assorbiti gli emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Ripamonti, Beorchia e Berlanda e dai senatori Santalco, Ricci, Patriarca e Bevilacqua, è accolto l'emendamento presentato dai senatori Triglia, Beorchia, Scevarolli e Buzio, sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge. Si astengono i senatori comunisti.

La seduta è sospesa alle ore 19 e viene ripresa alle ore 19,20.

Si passa all'esame di un emendamento tendente a inserire un articolo 9-bis: è presentato dai senatori comunisti e viene illustrato dal senatore Bonazzi. Esso riguarda la possibilità di contrarre mutui per le aziende dei comuni e delle province che pareggino il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli enti proprietari. Il senatore Bonazzi dichiara comunque di non insistere per una discussione nella presente sede, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Viene esaminato un articolo aggiuntivo 9-ter dei senatori comunisti, illustrato dal senatore Bonazzi, con il quale si dà facoltà agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro di concedere mutui alle regioni anche in deroga alle rispettive norme statutarie.

Il relatore Triglia, dopo aver rilevato la dubbia opportunità di una misura a favore delle regioni, mentre il maggior bisogno di mezzi finanziari per investimenti è oggi quello dei comuni, dichiara di rimettersi al Governo. Il sottosegretario Fracanzani si riserva di pronunciarsi nella seduta di domani. Il presidente Segnana osserva che forse l'innovazione può essere adottata con un semplice atto amministrativo, rileva comunque la necessità di accantonare l'articolo 9-ter.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame dell'articolo 10. Il senatore Bonazzi illustra un emendamento interamente sostitutivo, con il quale si stabilisce l'applicazione della norma solo per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e la possibilità di far capo anche ai servizi dei comuni capoluogo, precisandosi però che il personale delle province e dei comuni capoluogo debba seguire le direttive e le disposizioni delle amministrazioni richiedenti.

Il senatore Triglia, riferendosi al testo del Governo, critica l'estensione all'intero territorio nazionale di norme che erano state disposte per i comuni terremotati, e osserva che, peraltro, l'emendamento dei senatori comunisti potrebbe portare ad una eccessiva ingerenza delle amministrazioni dei comuni capoluogo sulle amministrazioni richiedenti. A tale riguardo il senatore Bonazzi osserva che nell'emendamento dei senatori comunisti si stabilisce l'obbligo di seguire le direttive degli organi richiedenti.

Il relatore Tarabini non rileva una concreta area di applicazione per l'articolo 10, suggerisce quindi la soppressione dal decreto di una norma che non sembra utile. Dopo interventi dei senatori Scevarolli e Segna, il senatore Ripamonti dichiara che, ove si mantenesse in vigore l'articolo 10, egli sosterebbe l'emendamento dei senatori comunisti. D'altra parte, egli è favorevole alla soppressione dell'articolo, osservando che dall'esperienza risulta come molti piccoli comuni superino agevolmente le difficoltà in questione, per cui la norma sembra inutile.

Anche il senatore Beorchia si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo, trattandosi di una normativa che si giustificava

soltanto per i comuni terremotati e quindi in via provvisoria, in una situazione di emergenza. La procedura, d'altra parte, sarebbe assai macchinosa ed anche costosa.

Il relatore riterrebbe sostenibile il mantenimento dell'articolo 10, e tuttavia si rimette all'avviso della Commissione.

Il sottosegretario Fracanzani, premesso che l'iniziativa è stata presa dal Governo a seguito della mancata definizione di tali problemi in sede di riforma delle autonomie locali, e che effettivamente la materia non riveste caratteri congruenti per una decretazione di urgenza, dichiara di non opporsi alla soppressione. È accolto infine un emendamento suppressivo dell'articolo 10, presentato dai senatori Scevarolli e Beorchia.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore Bonazzi illustra un emendamento (11.2) diretto a sostituire il secondo comma dell'articolo 11 in modo da reintegrare la normativa in vigore su tale problema per l'anno 1980. Chiarisce che dovrebbe essere senz'altro adottato, come per gli anni passati, il principio della generale liceità di contrarre mutui extra-Cassa depositi e prestiti, salve le limitazioni che si debbano stabilire per determinate situazioni, mentre con il secondo comma dell'articolo 11 si adotta il principio opposto del generale divieto di contrarre tali mutui, salve le deroghe a tale divieto stabilite all'articolo 12: tale capovolgimento di criteri appare quanto mai restrittivo per gli enti locali.

In seguito a interventi dei senatori Tarabini, Ripamonti e Scevarolli, — che rilevano lo stretto collegamento tra il secondo comma dell'articolo 11 e l'articolo 12 — il sottosegretario Fracanzani suggerisce di esaminare prima l'articolo 12. Si conviene quindi di accantonare l'esame dell'articolo 11.

Il senatore Scevarolli preannuncia l'eventualità di un suo emendamento suppressivo dell'articolo 12, nel caso che non si raggiungessero idonei accordi.

Il relatore Triglia presenta, unitamente al senatore Beorchia, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12, con il quale si stabilisce la possibilità per gli enti locali di assumere mutui al di fuori della Cassa depositi e prestiti a condizione che si trat-

ti di finanziamenti di revisione di prezzi per opere in corso (e in tal caso l'ammortamento sarebbe per intero a carico dei trasferimenti statali); oppure a condizione che si tratti di opere pubbliche finanziabili dalla Cassa, ma per le quali essa non abbia immediata disponibilità (e in tal caso spetterebbe all'ente locale di sopportare il maggior onere di ammortamento rispetto a quello richiesto dalla Cassa); infine a condizione che si tratti di investimenti non finanziabili dalla Cassa (ma in tal caso l'intero onere di ammortamento graverebbe sull'ente locale). Dopo aver stabilito con quali mezzi di bilancio l'ente locale dovrebbe far fronte a tali ammortamenti, l'emendamento limita, con un ultimo comma, il ricorso a mutui extra Cassa depositi e prestiti, per le province nel limite del 4 per cento delle potenzialità di indebitamento e per i comuni nel limite dell'8 per cento delle stesse potenzialità.

Il senatore Bonazzi, nell'illustrare un proprio emendamento suppressivo dell'articolo 12, si sofferma a valutare l'emendamento dei senatori Triglia e Beorchia.

Dopo aver ricordato come il criterio che si vuole affermare sarebbe l'opposto rispetto a quello, un tempo pacifico, di stabilire prima quali siano i reali bisogni da soddisfare e pensare poi alla copertura finanziaria per i relativi investimenti; e dopo aver osservato che con questi sistemi gli enti locali « ritardatari » nel chiedere i mutui sarebbero costretti a pagare onerosi ammortamenti, avendo la Cassa esaurito le disponibilità, dichiara che, tuttavia, l'ostacolo fondamentale, per la sua parte politica (ostacolo che potrebbe compromettere la conversione del decreto-legge n. 901), è rappresentato dall'ultimo comma: si tratta di limiti quantitativi di scarso significato e che al tempo stesso graverebbero seriamente sulle possibilità di investimento dei grandi comuni. Osserva infine che appare anche incerta l'interpretazione da dare a tale limite, così come formulato. Propone pertanto un subemendamento suppressivo dell'ultimo comma.

Dopo un intervento del senatore Tarabini tendente a chiarire la questione di interpretazione anzidetta, il senatore Ripamonti premette anzitutto che vi furono realmente

notevoli abusi nel ricorso a mutui extra Cassa depositi e prestiti, che alcuni comuni accesero largamente nonostante i forti oneri perchè questi erano a carico dei trasferimenti dello Stato. Specialmente per tali considerazioni dichiara di condividere la prima parte dell'emendamento dei senatori Triglia e Beorchia, nell'intesa che anche i limiti ivi stabiliti, per le tre diverse situazioni, potrebbero cadere già nel prossimo anno, ove il Governo istituisse realmente l'area di imposizione autonoma locale, in modo da fornire adeguate entrate proprie agli enti locali per l'ammortamento di tali mutui. Dichiara tuttavia di essere contrario all'ultimo comma. Riterrebbe comprensibile che il Governo intendesse fissare un *plafond* massimo, su base nazionale, per il ricorso a mutui extra Cassa, che rappresenterebbe una ragionevole limitazione a tale forma di espansione creditizia. Ma non ritiene accettabili dei limiti per i singoli comuni, che potrebbero bruscamente troncare flussi di devoluzione di risorse ad investimenti, che sono da tutti ufficialmente incoraggiati: anche nel piano La Malfa a medio termine si intendevano triplicare questi investimenti pubblici.

Il relatore Triglia, premesso che effettivamente l'intervento del senatore Ripamonti ha chiarito i termini della questione, osserva anzitutto che l'ipotesi di non finanziabilità dei mutui da parte della Cassa potrebbe di fatto risultare più ristretta e quindi meno preoccupante di quanto si teme. Ritiene comunque che si debba restare fermi sulle

tre ipotesi anzidette. Sottolinea inoltre che nell'emendamento l'addizionale sull'elettricità non è obbligatoriamente compresa fra i mezzi per fronteggiare gli ammortamenti. Riguardo all'ultimo comma, dichiara di non poter sostenere incondizionatamente la tesi della illimitata espansione degli investimenti pubblici degli enti locali.

D'altra parte, afferma che i limiti di cui all'ultimo comma non avrebbero, di fatto, quell'effetto restrittivo degli investimenti dei grandi comuni che si teme: fornisce in proposito alcuni dati e chiarimenti.

Il senatore De Sabbata espone alcune critiche sulla configurazione dei mezzi di bilancio con i quali, nell'emendamento, si rende possibile il sostenimento degli ammortamenti dei mutui, soffermandosi a chiarire alcuni aspetti che renderebbero assai dubbia l'interpretazione da dare a tali disposizioni. Dopo un intervento in proposito del senatore Tarabini, si conviene di rinviare alla seduta di domani la conclusione della trattazione dell'articolo 12, ed il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, domani venerdì 6 febbraio alle ore 9,30 e 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, limitatamente ai disegni di legge iscritti in sede referente.

La seduta termina alle ore 20,50.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente
GUALTIERI
indi del Vice Presidente
de' COCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Corti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese** » (470), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri

« **Provvidenze per favorire la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese ed enti locali territoriali** » (980), d'iniziativa dei senatori Novellini ed altri (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame.

Il relatore de' Cocci riferisce sui lavori della Sottocommissione (nominata il 24 settembre scorso), che, valendosi della collaborazione di tutti i Gruppi politici ed utilizzando i suggerimenti delle categorie interessate, ha elaborato un testo unificato. Egli sottolinea come l'importanza dei consorzi sia emersa anche dalla recente Conferenza nazionale sul commercio con l'estero, e come la discussione dei due disegni di legge abbia suscitato una eco positiva presso l'opinione pubblica.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Senza modifiche, vengono approvati gli articoli 1 e 2; l'articolo 3 viene approvato con una modifica di carattere formale proposta dal senatore Forma. Senza modifiche vengono approvati gli articoli 4 e 5; l'arti-

colo 6 viene approvato con una modifica proposta dal senatore Forma. Senza modifiche vengono approvati gli articoli 7 e 8, nonché l'articolo 9: il Governo si riserva di presentare in Assemblea un emendamento aggiuntivo a quest'ultimo articolo, che preveda l'emanazione di direttive del CIPF in ordine ai finanziamenti ivi previsti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10: il senatore Bondi osserva che una normativa di favore è prevista nel disegno di legge per i consorzi ubicati nel Mezzogiorno, mentre nessuna agevolazione è prevista per le zone insufficientemente sviluppate del Centro-Nord. In tal modo, egli afferma, si rischia di fare un passo indietro rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, del quale egli ricorda la contrastata applicazione, e ad altri provvedimenti legislativi degli ultimi anni. Il presidente Gualtieri osserva che oggi si tende piuttosto a restringere le aree geografiche ammesse ad agevolazioni; il senatore Forma riconosce invece il fondamento delle preoccupazioni del senatore Bondi. Contrario ad una modifica dell'articolo 10 si dichiara il relatore de' Cocci, che sottolinea le agevolazioni introdotte per i consorzi del Mezzogiorno, e si richiama alle osservazioni del presidente Gualtieri circa l'attuale tendenza a non moltiplicare le aree geografiche che godono trattamenti di favore.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 senza emendamenti.

Senza modifiche, sono quindi approvati gli articoli da 11 a 14. Con riferimento all'articolo 15, il presidente Gualtieri si dichiara perplesso per la prevalenza dei rappresentanti delle categorie interessate in seno al comitato ivi previsto. Il senatore Bondi propone un emendamento che affida al Ministro del commercio con l'estero la presidenza del Comitato: dopo un intervento del senatore Forma, vengono approvati l'emendamento del senatore Bondi e l'articolo nel testo emendato.

Viene quindi approvato l'articolo 16.

Il senatore Vitale Antonio presenta un emendamento soppressivo all'articolo 16-bis: il relatore de' Cocci, dopo aver ricordato come tale articolo abbia incontrato l'opposizione di gran parte degli operatori del settore, si rimette alla Commissione, che a maggioranza l'approva.

Con riferimento all'articolo 17, il senatore Bondi giudica inopportuna la limitazione — prevista nella bozza di testo unificato -- della partecipazione di enti pubblici alle società consortili ivi previste.

Tale limitazione, egli afferma, contrasta con l'orientamento già espresso da alcune regioni. Il senatore Novellini, pur riconoscendo la validità delle osservazioni del senatore Bondi, precisa che la limitazione al 50 per cento della quota di partecipazione degli enti pubblici ha inteso rappresentare una soluzione di compromesso, nei confronti

di preoccupazioni anche di carattere giuridico relative alla pretesa estraneità di tali iniziative alla funzione propria degli enti pubblici.

Il presidente de' Cocci, relatore, si dichiara disponibile a riesaminare la questione in occasione della discussione in Assemblea. Senza modifiche, vengono quindi approvati l'articolo 17 e gli articoli da 18 a 22. Il senatore Pollidoro propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo, che riproduce l'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503. La Commissione approva; sono quindi approvati gli articoli 23 e 24.

Esaurito l'esame degli articoli del testo unificato, la Commissione dà mandato al presidente de' Cocci di riferire all'Assemblea, proponendone l'approvazione con le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 17,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente
PITTELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Orsini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 1980, n. 900, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile » (1245)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, sospeso nella seduta di ieri, a partire dall'articolo 10.

Il relatore, senatore Forni, fa presente che l'apposita Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare degli emendamenti, non propone modifiche al testo dell'articolo 10.

Il senatore Bellinzona illustra brevemente un emendamento, di parte comunista, soppressivo dell'intero articolo. A giudizio dei senatori comunisti la materia è tale da sconsigliare nettamente un suo inserimento nella decretazione d'urgenza in esame.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo viene respinto.

Il relatore passa ad illustrare le modifiche che la Sottocommissione suggerisce di introdurre all'articolo 11.

Il senatore Merzario si dichiara contrario alle disposizioni contenute nell'articolo in esame per le ragioni precedentemente illustrate dal senatore Bellinzona.

Il senatore Petronio illustra un emendamento, tendente a inserire, dopo il quinto, tre nuovi commi, che riguarda le qualifiche

dirigenziali dei disciolti Enti mutualistici. In sostanza l'emendamento intende consentire la assegnazione di tale personale dirigenziale, che alla data del 31 dicembre 1980 non abbia ricevuto formale comunicazione della futura occupazione, ad uno degli Enti pubblici di cui alla tabella A della legge n. 70 del 1975.

Il senatore Del Nero, firmatario dell'emendamento, propone alcune modifiche all'ultimo comma.

Il senatore Merzario esprime il netto dissenso del gruppo comunista sull'emendamento, motivandolo con il suo carattere di settorialità e di non coerenza con i criteri che dovrebbero ispirare una decretazione d'urgenza.

Il senatore Bellinzona lamenta anch'egli la settorialità della norma proposta, la cui formulazione (aggiunge il senatore Ciacci), appare imprecisa ed improvvisata.

La senatrice Jervolino Russo si dichiara invece favorevole all'emendamento osservando che esso intende valorizzare la professionalità di forze dirigenziali largamente sottoutilizzate.

Il relatore esprime perplessità, paventando che dalla norma possano discendere discriminazioni a carico di quei dirigenti che sono già stati collocati sulla base delle norme in vigore.

Il presidente Pittella suggerisce di soprassedere brevemente dall'esame, in attesa di conoscere il punto di vista del rappresentante del Governo, momentaneamente trattenuto alla Camera dei deputati per una votazione urgente.

Si passa all'articolo 12, per il quale la Sottocommissione propone la aggiunta di un nuovo comma. Il relatore illustra il significato della modifica proposta.

Il senatore Merzario illustra a suo volta un emendamento di parte comunista soppressivo dell'intero articolo; l'emendamento

viene respinto dalla Commissione che invece accoglie, a maggioranza, la modifica suggerita dalla apposita Sottocommissione.

Esaurito l'esame del testo del decreto-legge, il relatore illustra il primo degli articoli aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione: riguarda il trattamento normativo ed economico, fino all'entrata in vigore dell'accordo unico nazionale, del personale che confluisce nei ruoli regionali, di cui all'articolo 1 del decreto presidenziale n. 761 del 1979.

Il senatore Ciacci propone un emendamento aggiuntivo all'articolo che, con una correzione di forma suggerita dal relatore, viene accolto.

Il senatore Del Nero illustra a suo volta un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, sempre al primo degli articoli aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione; vi si stabilisce che, all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge n. 441 del 1980, sono soppresse le parole « comunque non oltre il 1° luglio 1981 »; in subordine propone di sostituire le parole « comunque non oltre il 1° luglio 1981 » con le altre: « comunque non oltre il 31 dicembre 1981 ».

Il relatore esprime parere contrario alla proposta.

Accogliendo il suggerimento del senatore Merzario, il presidente Pittella accantona per il momento l'emendamento.

Si passa all'esame del secondo degli articoli aggiuntivi proposto dalla Sottocommissione.

Il relatore Forni lo illustra.

Il primo comma dà la possibilità alle Regioni e all'INPS di ridefinire le posizioni del personale dei disciolti Enti mutualistici, che comportino variazioni ai rispettivi contingenti nel limite massimo del 5 per cento e sulla base delle direttive del Consiglio sanitario nazionale.

Il secondo comma offre la possibilità al personale del ruolo legale dell'ENPI di optare per l'assegnazione all'INPS.

Il senatore Bellinzona motiva l'opposizione di principio dei senatori comunisti, deri-

vante soprattutto dall'impossibilità di definire in modo giuridicamente preciso in che cosa consistano le direttive emanate dal Consiglio sanitario nazionale. Esprime poi perplessità sul secondo comma che a suo avviso apre la possibilità per ulteriori rientri nell'INPS.

Dopo che il relatore Forni ha fornito una serie di chiarimenti al senatore Bellinzona, il senatore Del Nero illustra un ulteriore emendamento aggiuntivo, da lui proposto insieme agli altri senatori del gruppo della Democrazia cristiana, in base al quale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge in esame dovranno essere approvati appositi schemi di convenzione relativi ai controlli di malattia e di maternità tra gli Enti previdenziali e le Unità sanitarie locali.

I senatori Bellinzona e Ciacci esprimono forti riserve sulla opportunità dell'emendamento. Dopo un intervento del senatore Costa, il relatore chiarisce che l'introduzione del regime di convenzione varrà a meglio definire i rapporti economici tra gli Enti previdenziali e le Unità sanitarie locali, con sensibili benefici per entrambi; suggerisce una modifica all'emendamento.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Merzario e Bellinzona, che ribadiscono le riserve della propria parte politica, l'emendamento aggiuntivo viene accolto a maggioranza.

La Commissione dà mandato al relatore di valutare l'opportunità di farne un articolo a sè.

Il senatore Del Nero fa presente che sulla materia delle incompatibilità tra le cariche elettive nei Consigli comunali, provinciali e regionali e le cariche nelle Unità sanitarie locali, la Commissione affari costituzionali sta per esaminare un testo organico. Invita il presidente Pittella a valutare l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato che la Commissione sanità sia consultata su tale provvedimento. La Commissione consente e il presidente Pittella assicura che avanzerà richiesta in tal senso, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento.

Sul testo che la Sottocommissione propone come secondo articolo aggiuntivo, si apre un dibattito (al quale intervengono i senatori Bellinzona, Ciacci, Jervolino Russo, Del Nero e il relatore) con particolare riguardo al primo comma, laddove si fa riferimento alle direttive del Consiglio sanitario nazionale.

Il senatore Ciacci si chiede fra l'altro su quale base normativa si fondi questo potere di direttiva del Consiglio sanitario nazionale, che è invece organo puramente consultivo.

A giudizio del relatore tale potere si fonderebbe nell'articolo 60 della legge n. 833, laddove si stabilisce che il Consiglio sanitario nazionale subentra al Comitato centrale per la gestione degli Enti disciolti. Peraltro il relatore, recependo alcune indicazioni fornite dai senatori Ciacci e Merzario, propone alcune modifiche al primo comma dell'articolo aggiuntivo in esame.

Con l'astensione dei senatori comunisti il secondo articolo aggiuntivo viene accolto con le modifiche suggerite dal relatore.

Il senatore Bellinzona, a nome del Gruppo comunista, illustra un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo: la norma, che secondo l'oratore recepisce gli orientamenti e le esigenze espresse da tutte le Regioni, intende consentire la rideterminazione delle piante organiche di presidi e servizi sanitari già trasferiti alle Unità sanitarie locali, prevedendo altresì la copertura dei posti disponibili, anche in deroga all'articolo 11 del decreto-legge n. 663 del 1979, mediante pubblico concorso; nelle more delle procedure concorsuali, la norma proposta dà alle Regioni facoltà di conferire incarichi temporanei semestrali, non rinnovabili, previa indicazione di pubblico avviso, ai candidati che presentino i maggiori titoli professionali e che abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi in questione.

Il senatore Merzario caldeggia l'approvazione dell'emendamento facendo presente che esso viene incontro ad esigenze oggettive di corretto ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie, secondo le indicazioni avanzate da tutte le Regioni. Auspica che sulla materia il Governo voglia prendere una

posizione precisa dal momento che, secondo notizie in suo possesso, il Ministro della sanità aveva in animo di sostenere presso il Consiglio dei ministri una proposta di analogo tenore.

Il relatore Forni esprime perplessità sulla opportunità di rideterminare le piante organiche.

Il senatore D'Agostini, pur condividendo la proposta, fa presente che essa dovrebbe darsi carico di prevedere il previo utilizzo del personale dei disciolti enti mutualistici.

Il senatore Pinto si dichiara nettamente contrario alla norma che, a suo avviso, ha una formulazione generica e rischia di costituire un pericoloso precedente anche per le categorie di personale medico; preannuncia, in caso di votazione, il suo voto contrario.

Il sottosegretario Orsini si dichiara perplesso, facendo presente che il problema nasce dal fatto che non vi sono ancora i Piani sanitari regionali e quindi non esistono le piante organiche relative.

Il senatore Bellinzona fa presente al senatore Pinto che la proposta dei senatori comunisti si rivolge esclusivamente al personale amministrativo.

Il relatore illustra a sua volta un suo emendamento che riprende in alcuni punti quello dei senatori comunisti senza peraltro prevedere la possibilità di una rideterminazione delle piante organiche e facendosi carico del previo utilizzo del personale degli enti disciolti.

Sulla questione intervengono ancora i senatori Merzario, Del Nero, Costa, Pinto, D'Agostini e Ciacci.

Insistendo i senatori comunisti per la votazione della loro proposta, essa, posta ai voti, viene respinta.

La Commissione accoglie invece l'emendamento formulato dal relatore Forni, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi sul punto alle decisioni della Commissione, riservandosi eventualmente di proporre modifiche direttamente in Assemblea.

Si ritorna ad esaminare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 11, dei senatori Del Nero e Petronio, in precedenza accantonato,

riguardante le qualifiche dirigenziali dei disciolti enti mutualistici.

Il sottosegretario Orsini esprime perplessità sulla norma che comunque, a suo avviso, non dovrebbe essere collocata a livello di legislazione ordinaria, trattandosi di una questione sostanzialmente di esecuzione. Inoltre manifesta preoccupazione per le possibili disparità di trattamento che potrebbero crearsi per il restante personale di livello dirigenziale già assegnato attraverso i contingenti.

I senatori Del Nero e Russo Jervolino ribadiscono il loro avviso favorevole sull'emendamento. Anche il senatore Petronio insiste per il suo accoglimento. Il senatore Pinto riconferma le riserve già in precedenza espresse, giudicando la misura assolutamente settoriale.

Il relatore Forni, pur ribadendo la sua contrarietà, suggerisce che l'assegnazione avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti.

Il senatore Merzario, riconfermando la netta contrarietà dei senatori comunisti, dichiara che la questione dovrebbe essere esaminata anche dalla Commissione affari costituzionali, eventualmente con un parere da trasmettere direttamente all'Assemblea.

Il sottosegretario Orsini, ribadite le perplessità prima espresse, si rimette comunque alla Commissione, riservandosi eventualmente di tornare sulla questione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento viene accolto a maggioranza.

Viene altresì accolta la nuova formulazione proposta per l'articolo 11 dalla Sottocommissione, con la modifica testè approvata.

Viene successivamente esaminato l'emendamento aggiuntivo all'articolo 12-bis, proposto dal senatore Del Nero, e in precedenza accantonato.

Il senatore Bellinzona esprime l'avviso del Gruppo comunista, nettamente contrario a tale proposta; il senatore Merzario ritiene che anche su tale questione occorre che la Commissione affari costituzionali trasmetta all'Assemblea il suo parere. Dopo ulteriori interventi in senso contrario dei senatori

Ciacci e Bellinzona, anche il relatore dichiara il suo contrario avviso all'emendamento, invitando il proponente a ritirarlo.

Il Governo si rimette alla Commissione, esprimendo peraltro preferenza per la formulazione, in via subordinata, presentata in precedenza dal senatore Del Nero.

Il senatore Del Nero ritira la prima formulazione e mantiene la subordinata, in base alla quale, all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 285 del 1980, convertito nella legge n. 441 del 1980, le parole « comunque non oltre il 1° luglio 1981 » sono sostituite dalle seguenti altre: « comunque non oltre il 31 dicembre 1981 ».

Posto ai voti, l'emendamento è accolto a maggioranza.

Il presidente Pittella avverte che non vi sono altri articoli aggiuntivi al testo del decreto-legge; è stato però presentato un emendamento, da parte dei senatori comunisti, che modifica il titolo del decreto-legge: esso evidenzia che si tratta di misure relative ad ulteriori proroghe in materia di assistenza sanitaria ed occupazione giovanile.

Il Governo ed il relatore si dichiarano contrari all'emendamento, che viene respinto dalla Commissione.

Intervengono per dichiarazioni finali di voto i senatori Merzario, Del Nero, Petronio e Pinto.

Il senatore Merzario, motivando il voto contrario del Gruppo comunista alla decretazione d'urgenza in esame, rileva che in sostanza sia dall'impostazione originaria del decreto-legge, sia da alcune modifiche introdotte dalla Commissione, emerge una volontà di sostanziale svuotamento della riforma sanitaria, accentuando elementi di accentramento della gestione sanitaria e penalizzando quelle Regioni che hanno dimostrato che le direttive del legislatore potevano essere perfettamente realizzate. Richiamando in particolare gli articoli 5 e 9 del decreto, nel testo modificato dalla Commissione, dichiara che si è accolta una logica di carattere categoriale e, talora, subcategoriale del tutto incongrua per una decretazione d'urgenza.

Il senatore Del Nero afferma invece che la normazione in esame viene incontro ad

esigenze reali ed urgenti, la cui soluzione rappresenterà certamente un fatto positivo per la entrata a regime della riforma sanitaria. Auspica una rapida approvazione del decreto-legge da parte di entrambe le Camere, nonchè un sollecito esaurimento dell'esame del Piano sanitario nazionale che costituisce l'indispensabile premessa e cornice per i piani regionali. Concludendo, ribadisce il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana al testo varato dalla Commissione.

Anche il senatore Petronio esprime consenso al lavoro fatto dalla Commissione, rilevando che la materia è oggettivamente complessa e delicata ma che comunque il legislatore non deve sottrarsi ai problemi

concreti e gestionali posti dall'attuale fase di attuazione della riforma sanitaria.

Il senatore Pinto manifesta anch'egli consenso per la decretazione d'urgenza nel suo insieme, rilevando che la sua critica si è appuntata, nel corso dell'esame, solo su alcuni profili specifici.

Dopo che il presidente Pittella ha sottolineato con compiacimento il lavoro svolto dalla Commissione, a maggioranza, viene dato mandato al relatore, senatore Forni, di redigere per l'Assemblea una relazione in senso favorevole, dando conto delle modificazioni proposte.

La seduta termina alle ore 13,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 6 febbraio 1981, ore 9,30 e 16

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Venerdì 6 febbraio 1981, ore 9,30
